



Comune di Atrani
borgo della costiera amalfitana

REGOLAMENTO
PER L'USO ED IL DECORO
DI PIAZZA UMBERTO I

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 53 del 30 nov. 2017

Art. 1 - Finalità

Piazza Umberto I è il più significativo spazio all'aperto di Atrani e, contemporaneamente, uno degli spazi urbani più idonei ad ospitare manifestazioni con la presenza di pubblico.

Il presente regolamento disciplina l'uso ed il decoro di Piazza Umberto I e, là dove compatibile, anche le aree: supportico Marinella, arco della marina, tratto iniziale di via Casa Vollarò, definendo i criteri per:

- l'utilizzazione occasionale e la concessione in uso temporaneo di tali luoghi;
- le caratteristiche delle attrezzature e delle installazioni connesse all'uso temporaneo della Piazza;
- le caratteristiche delle strutture fisse.

Fatta eccezione per le iniziative organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinate e per le manifestazioni pubbliche civili e religiose calendarizzate, l'uso di Piazza Umberto I è di norma concedibile per lo svolgimento delle sole attività o manifestazioni di seguito indicate:

- a. manifestazioni politiche e sindacali;
- b. iniziative di associazioni ed organizzazioni no profit e/o di beneficenza e/o di volontariato;
- c. attività culturali e di spettacolo limitatamente alle iniziative di rilievo almeno provinciale.

Art. 2 - Richiesta d'uso

Per tutte le manifestazioni che si svolgono in Piazza Umberto I deve essere presentata domanda alla Giunta comunale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. In generale, il diniego all'uso di Piazza Umberto I può essere opposto dalla Giunta comunale al richiedente in tutti i casi in cui sia ravvisabile un possibile danno al patrimonio architettonico della Piazza o un pregiudizio all'immagine di particolare decoro della stessa o per motivi di sicurezza.

Art.3 - Short televisivi e servizi fotografici

Per la concessione della Piazza per *short* televisivi, riprese di scene di film e servizi fotografici, si rimanda all'apposito regolamento per l'utilizzo dell'immagine del Comune di Atrani.

Art. 4 - Criteri generali di comportamento

Per l'uso ed il decoro di Piazza Umberto I, salvo quanto previsto dai regolamenti sulla viabilità, edilizi, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, devono essere rispettati i seguenti criteri generali di comportamento:

- utilizzo di impianti sonori e di amplificazione solo nelle fasce orarie 9.30 – 12.30 e 19.30 – 24.00 e comunque per casi particolari, nei limiti indicati, volta per volta, nell'autorizzazione d'uso della Piazza e con decibel massimi previsti dalla normativa di riferimento;
- divieto di allestimento di strutture per la somministrazione di cibi e bevande fatta eccezione per gli stand allestiti in occasione di manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinate;
- divieto di installazione di apparecchiature, cartellonistica e altri mezzi pubblicitari come, ad esempio, apparecchiature di distribuzione automatica di qualsiasi tipo, insegne elettroniche, sorgenti luminose, display elettronici a led rossi e multicolori, tabelloni elettronici, pannelli elettronici a led luminosi, display per scritte scorrevoli con led a colori, display grafici, schermi per proiezioni, videoproiettori, teli e pannelli per proiettore, striscioni, totem ecc.

Art. 5 - Recinzioni

La Piazza non può, di norma, essere recintata a meno che ciò non sia espressamente necessario per ragioni di ordine pubblico a richiesta della competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 6 - Strutture mobili

Le strutture mobili destinate allo svolgimento di iniziative non possono, in nessun caso, elevarsi dal suolo per più di 2,5 metri, mentre eventuali fondali non possono superare l'altezza massima di 4 metri dal suolo. Ad altezze superiori è consentita esclusivamente l'installazione di attrezzature di sostegno a corpi illuminanti e di videoripresa.

Per dette strutture, il richiedente deve provvedere alla preventiva presentazione di dettagliati elaborati grafici, con indicazione di dimensioni di ingombro, altezza, materiali, ecc.

Art. 7 - Accesso mezzi pesanti

L'accesso alla Piazza per le operazioni di installazione delle attrezzature deve avvenire di norma con mezzi che abbiano un numero di assi non superiore a due, con una massima portata di q.li 35.

Art. 8 - Sistemi di alimentazione impianti

Eventuali sistemi di alimentazione di impianti installati all'interno della Piazza devono trovare la loro collocazione al di fuori della Piazza stessa.

Art. 9 - Installazioni pubblicitarie

Le installazioni pubblicitarie collegate alle iniziative di cui sopra possono essere apposte esclusivamente sul palco ed essere visibili al pubblico limitatamente al tempo dello svolgimento dell'iniziativa.

Art. 10 - Commercio ambulante/itinerante

Nessuna attività di commercio itinerante e/o ambulante può essere svolta nella Piazza.

Art. 11 - Svolgimento di attività commerciali e di servizio

All'interno della Piazza Umberto I è consentito lo svolgimento di attività commerciali e di servizio anche attraverso l'occupazione di porzioni di suolo pubblico uniformandosi all'apposito regolamento.

Art. 12 - Arredo urbano

All'atto della richiesta di concessione dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata alla domanda una documentazione fotografica inerente l'arredo urbano che si andrà ad utilizzare e che dovrà di norma essere adeguato sia per forma che per colore alle caratteristiche della Piazza, senza offendere il decoro o l'aspetto dei luoghi pubblici, ispirandosi comunque al criterio della massima sobrietà ed al manuale di identità visiva. In nessun caso, comunque, l'occupazione di suolo pubblico potrà avvenire a mezzo di installazione di strutture provvisorie che impediscano od ostacolino la visione d'insieme della Piazza ovvero alterino od occultino le linee architettoniche dei fabbricati prospicienti Piazza Umberto I ovvero impediscano il transito e/o l'accesso delle persone a luoghi pubblici e privati.

La suddetta documentazione fotografica dovrà comunque essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 - Tende solari

Per quanto concerne le tende solari si precisa che le stesse sono consentite alle seguenti condizioni:

a. al piano strada, prospicienti la Piazza per i soli esercizi commerciali, con colori in tinta unita scelti nell'ambito di quelli presenti negli elementi architettonici che caratterizzano la Piazza e ad un'altezza libera da terra non inferiore a m. 2,50;

b. tali tende possono contenere soltanto il nome e/o l'attività svolta dall'esercizio relativo;

c. le scritte di cui al precedente punto b) devono essere contenute nella fascia anteriore, mentre sul resto della tenda non possono essere presenti né elementi grafici, né tanto meno scritte di carattere pubblicitario.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista al pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

Art. 14 - Responsabilità risarcitorie

L'uso di Piazza Umberto I comporta l'obbligo, per gli organizzatori, di sottoscrivere una dichiarazione di esonero dell'Amministrazione da responsabilità risarcitorie per danni cagionati a persone, cose o animali.

Art. 15 – Sanzioni

Salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento comunali consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (Euro venticinque/00) a Euro 500,00 (Euro cinquecento/00).

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 16 – Vigilanza

La Polizia Municipale del Comune di Atrani è incaricata di far rispettare il presente Regolamento.

Art. 17 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 18 – Disposizioni Finali

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.